

Capitolo 1

LE INDAGINI PRELIMINARI (ANCHE ALLA LUCE DEL PPT) E IL SEGRETO

di Valerio De Luca

SOMMARIO: 1. Le indagini preliminari. Nozione. – 2. Le indagini preliminari e l'acquisizione probatoria. – 3. Il segreto delle indagini. – 4. Il divieto di pubblicazione degli atti. – 4.1. Il divieto di pubblicazione degli atti e le operazioni di intercettazione.

1. Le indagini preliminari. Nozione

Le indagini preliminari hanno inizio con l'iscrizione da parte del Pubblico Ministero, nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio, di ogni notizia di reato che gli pervenga o che abbia acquisito di propria iniziativa (art. 335 c.p.p.) e si sviluppano attraverso una fase procedimentale che termina all'adozione, da parte dello stesso Ufficio del Pubblico Ministero, delle determinazioni susseguenti alla verifica dell'originaria *notitia criminis*, e quindi con l'esercizio dell'azione penale o con l'accoglimento da parte del G.i.p. della richiesta di archiviazione.

Ne discende in modo logico che la **finalità** di questa fase procedimentale sia proprio la verifica dell'originaria notizia di reato; questa finalità è positivizzata nel codice di rito, che all'art. 326 c.p.p. prevede che «*il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale*» e quindi che il P.M. adotti nel termine delle indagini preliminari gli atti tipici di manifestazione di queste determinazioni: la richiesta di rinvio a giudizio (art. 407-bis c.p.p. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) o la richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.).

2. Le indagini preliminari e l'acquisizione probatoria

All'interno di un sistema tendenzialmente accusatorio come quello adottato dal

codice Vassalli, il procedimento delle indagini preliminari si colloca, separato e con limitate possibilità di interazione con l'insieme delle prove, in una posizione propedeutica rispetto all'eventuale processo.

L'attività svolta nel corso delle indagini preliminari non attiene alla formazione della prova, dal momento in cui il «*Giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento*» (art. 526 c.p.p.), disposizione che proietta nel codice di rito il principio costituzionale secondo il quale «*il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova*» (art. 111, comma 4, Cost.). La fase delle indagini preliminari, al contrario, fortemente incentrata sull'attività, anche coercitiva, dell'organo della Pubblica Accusa, non è luogo di elezione del contraddittorio in posizione di parità tra le parti; anche l'intervento del Giudice delle indagini preliminari, che avviene soltanto «*nei casi previsti della legge*» (art. 328 c.p.p.) e quasi sempre con conoscenza degli atti limitata a quelli messi a disposizione dalle parti, e non necessariamente integrale, non permette di ragionare diversamente.

Anche se nel Codice non è netta l'articolazione processuale del principio della formazione della prova in contraddittorio, e diverse sono le proiezioni dibattimentali di prove dichiarative acquisite nel corso delle indagini preliminari, consentite in ragione di peculiari condizioni che hanno determinato la loro formazione, tuttavia l'**acquisizione a fini probatori** dell'atto delle indagini preliminari va qualificata come **eccezione**, ispirata per lo più al principio di non dispersione dell'attività d'indagine.

Tra queste eccezioni abbiamo in primo luogo il meccanismo delle **contestazioni**; nel corso dell'esame del testimone, ciascuna delle parti processuali ha la possibilità di leggere allo stesso il contenuto di dichiarazioni predibattimentali vuoi «*in aiuto alla memoria*», vuoi al fine di una formale contestazione di divergenze rispetto a quanto il testimone aveva avuto modo di dichiarare in fase di indagini (art. 503, comma 3, c.p.p.).

La valorizzazione nella conduzione dell'esame testimoniale del «*precedente difforme*» o la ricorrente verbalizzazione delle parole del dichiarante nei consueti termini «*oggi non lo ricordo ma se l'ho detto è vero*» aprono al tema della possibilità per il Giudice di porre a fondamento del proprio convincimento una dichiarazione che viene a fare ingresso nel processo attraverso la lettura del verbale predibattimentale. Seppur non mediante una acquisizione diretta della dichiarazione predibattimentale, infatti, è di palese evidenza che l'esame del testimone viene ricondotto ad un richiamo a quanto precedentemente dichiarato, e l'esame in contraddittorio del testimone non verte più tanto sui fatti oggetto della sua deposizione quanto sulle ragioni e contorni del suo sbiadito ricordo.

La possibilità di utilizzare come prova del fatto la dichiarazione letta in contestazione e non smentita dal testimone, anzi ritenuta da lui stesso verbalizzazione delle sue parole, oggi però non più ricordate, appare un dato acquisito dalla giuri-

sprudenza¹ ma criticato da parte della dottrina. C'è chi accosta questa tecnica di assunzione della dichiarazione ad un evidente tentativo di aggiramento della regola di esclusione dell'utilizzazione probatoria di dichiarazioni predibattimentali. Infatti, si evidenzia, l'unica cosa che il testimone afferma in dibattimento è di aver reso quella certa dichiarazione in una precedente occasione, perché egli non la ripete in aula, offrendola al vaglio dialettico. Quindi se riteniamo che il Giudice possa usare la deposizione dibattimentale come prova dei fatti narrati in precedenza, violiamo la regola di esclusione e il principio del contraddittorio nella formazione della prova, perché facciamo entrare nel dibattimento una dichiarazione che non è stata resa nel contraddittorio. «È stata evocata nel contraddittorio, ma non resa, formata nel contraddittorio, come pretende l'art. 111, comma 4, Cost. Che queste cadenze nascondano intenti elusivi, del resto, è così palese che essi erano già stati smascherati più di cinquant'anni fa»².

Eccezione invece esplicita al principio della formazione della prova in dibattimento è prevista dai **commi 4 e 5 dell'art. 500 c.p.p.** «quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso». In tal caso, infatti, «le dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate» (art. 500, comma 4, c.p.p.). È appena il caso di rilevare che la copertura costituzionale di questa previsione codicistica è facilmente rinvenibile nell'art. 111, comma 5, Cost. che contempla la «provata condotta illecita» come ipotesi di deroga alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. La disciplina dell'art. 500, commi 4 e 5, c.p.p. pertanto ha il compito primario di definire i confini della condotta illecita che apre le porte all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali e, soprattutto, di quando una simile condotta possa ritenersi *provata*; la locuzione adottata è quella che richiama i *concreti elementi* che permettano al Giudice di ritenere che la dichiarazione testimoniale sia inquinata da violenza, minaccia offerta o promessa di denaro. Lo standard probato-

¹ «Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il deficit mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento (nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del pubblico ministero, a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l'espressione: "confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è")» Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 17089.

² M. Busetto, *Scorci sull'art. 500 c.p.p. nel prisma della più recente giurisprudenza di legittimità*, in Cass. pen., 2020, 11, p. 4356.

rio è definito dalla giurisprudenza secondo la più ricorrente delle massime sul punto così articolata «*Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni del denunciante, evidenziando che l'intimidazione non può coincidere con il fatto addebitato all'imputato, e che, dopo la formulazione dell'imputazione, non erano emersi elementi indicativi della sottoposizione dei dichiaranti a violenza o minaccia)*» Cass. pen., Sez. II, 5 maggio 2016, n. 22440.

3. Il segreto delle indagini

La disciplina del segreto delle indagini preliminari costituisce un momento centrale nell'equilibrio di interessi contrapposti, di rilevanza costituzionale, che devono essere bilanciati.

In primo luogo l'esigenza che le indagini si sviluppino nella segretezza, per una corretta e piena acquisizione probatoria, trova primo argine nel diritto dell'indagato ad essere informato riservatamente «*nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico*» (art. 111, comma 3, Cost.).

Vi è poi il necessario contemperamento anche di interessi esterni. Infatti, la conoscibilità dell'attività procedimentale consente un controllo e assicura trasparenza delle attività giudiziali, nell'interesse della collettività alla corretta amministrazione della giustizia (art. 101, comma 1, Cost.), ed alla effettività del diritto di cronaca e critica che si attua anche nel diritto di conoscere e di fare conoscere agli altri lo svolgimento in concreto del processo (art. 21 Cost.).

La disciplina del segreto delle indagini deve contemperare tutte queste esigenze costituzionalmente rilevanti, essendo, come già avvertiva la Corte Costituzionale nel 1965, una disciplina necessaria alla ricerca di «*un ben ordinato sistema di convivenza sociale*»³.

³ «*Né con ciò un bene viene sacrificato ad un altro, quando invece viene regolata, nella armoni-*

L'opzione adottata dal codice del 1988 è quella della segretezza non già dell'intera fase investigativa, ma **dei singoli atti di indagine** compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia giudiziaria, oltre che delle richieste del Pubblico Ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del Giudice che provvedono su tali richieste (art. 329, comma 1, c.p.p.), segreto che **termina** quando l'imputato possa avere conoscenza dell'atto (quindi al momento della conoscibilità legale, non dell'effettiva conoscenza) o, al più tardi, al momento della notifica dell'avviso di chiusa inchiesta che impone al Pubblico Ministero di depositare la documentazione relativa alle indagini espletate, o con l'accoglimento della richiesta di archiviazione (anche la richiesta di archiviazione non sarebbe coperta da segreto, non essendo atto con finalità investigativa).

Numerosi e significativi quindi gli atti propri dell'indagine preliminare che non sono coperti da segreto; così tutti quelli di cui l'indagato ne abbia immediata conoscenza perché vi partecipa o comunque a cui il difensore ha diritto di assistere, come l'interrogatorio, l'arresto, il fermo, le perquisizioni, i sequestri, i provvedimenti applicativi di misure cautelari, le ispezioni, dal momento in cui vi assista l'indagato o il difensore, o dal momento dell'avviso di deposito *ex art. 366 c.p.p.*

A questa regola generale sono disposte delle **deroghe**.

Quando è *strettamente* (la parola «*strettamente*» è stata inserita dall'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188) necessario per la prosecuzione delle indagini, il Pubblico Ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114 c.p.p., consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero. Si tratta quindi di una desegretazione anticipata, funzionale allo sviluppo stesso delle indagini (ipotesi di scuola la diffusione dell'identikit dell'indagato).

Il Pubblico Ministero può disporre la **desegretazione** di singoli atti con decreto motivato, al quale deve affidare la motivazione delle ragioni per le quali sia necessario rendere pubblica la conoscenza dello stesso, per ipotesi anche anticipando la conoscenza che ne possa avere l'indagato. Il Pubblico Ministero agisce sotto la propria responsabilità disciplinare⁴. Ovviamente la desegretazione ed il deposito in segreteria può essere funzionale allo sviluppo delle indagini in quanto della cir-

ca tutela di diversi fondamentali interessi, la coesistenza di essi in un ben ordinato sistema di convivenza sociale. Anche nel caso in esame il limite posto dalla norma impugnata non lede il principio della libertà di stampa, ma ne sottopone l'esercizio ad una condizione derivante dalla necessità di tutelare un altro bene pubblico, non meno importante, quale è la giustizia». Corte cost., sent. n. 25 del 1965.

⁴ L'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 109 del 2006 «*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati*», prevede come illecito disciplinare «*la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché a violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui*».

costanza si abbia notizia. L'art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 («*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero*») come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, disciplina il rapporto con i mezzi di informazione prevedendo che «*la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*».

Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il Pubblico Ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

4. Il divieto di pubblicazione degli atti

La disciplina della divulgabilità mediante pubblicazione degli atti processuali costituisce aspetto strettamente connesso a quello della loro segretezza, anche se risponde a logica differente; non vi è quindi sovrapposizione dei due aspetti, e possibilità di trovarne una connessione univoca per la quale, ad esempio, tutto ciò che non è più segreto nell'ambito del procedimento sia per ciò solo pubblicabile.

Mentre infatti la segretezza interna dell'atto processuale muove dall'esigenza di salvaguardare la sua efficacia e trova il proprio limite nella conoscenza dell'atto da parte dell'indagato o comunque nella esigenza che lo stesso, giunto ad una certa fase processuale, possa conoscerlo, il divieto di pubblicazione degli atti processuali trova la **propria ratio nel preservare la riservatezza degli indagati e l'imparzialità del Giudice**, evitando che la sua conoscenza del procedimento non passi attraverso le regole dell'istruzione dibattimentale ma possa avvenire altrove, mediante lettura degli atti del procedimento. Pertanto, un atto ancora coperto da segreto investigativo non è certamente pubblicabile, né mediante riproduzione del suo contenuto né per riassunto, ma anche un atto non più segreto, già conosciuto dall'indagato, può essere ancora non pubblicabile, in quanto ritenuto idoneo a contaminare la cognizione del Giudice.

Per quanto concerne *gli atti segreti*, l'art. 114, comma 1, c.p.p. dispone **il divieto assoluto** di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, anche del loro contenuto, potendo la pubblicazione pregiudicare la stessa funzionalità delle indagini. Il divieto di pubblicazione investe quindi gli atti coperti da segreto che, ai sensi dell'art. 329 comma 1, c.p.p., vanno individuati negli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia giudiziaria, pertanto non saranno interessati dal divieto di pubblicazione tutti quegli atti che vengano acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero (ad esempio verbali relativi ad indagini di tipo amministrativo anche se formati dalle Forze di polizia, o la denuncia o querela presentata per iscritto dal privato⁵, ma non quella sporta oralmente davanti alla Polizia giudiziaria nell'ambito della cui verbalizzazione da parte della stessa polizia possono essere anche poste domande, tanto che la sua formalizzazione rende il dichiarante persona informata sui fatti ed il verbale stesso un atto d'indagine).

Rispetto *agli atti non più segreti (divieto relativo)* il diritto all'informazione ed alla cronaca giudiziaria di procedimenti penali di pubblico interesse deve essere contemperato alla tutela della riservatezza degli indagati e dell'imparzialità del Giudice.

Ciò avviene nella regolamentazione della pubblicabilità degli atti processuali attraverso un **progressivo affievolimento** del divieto di pubblicazione durante le successive fasi processuali, dal momento in cui una volta che i Giudici dei successivi gradi di giudizio si siano espressi, viene meno l'esigenza di non inquinare la loro sfera conoscitiva. L'art. 114, comma 3, c.p.p. è stato tuttavia profondamente modificato nell'impianto ideato dal legislatore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1995, che ha dichiarato il comma 3, illegittimo, per difetto di delega, limitatamente alle parole «*del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado*».

A seguito di tale pronuncia gli **atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono tutti liberamente pubblicabili** mentre solamente per gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero permane un divieto di pubblicabilità sino alla sentenza di appello, salvo che essi non siano utilizzati per le contestazioni. Viene quindi in tal modo garantito che il Giudice chiamato a decidere un determinato procedimento non abbia una conoscenza degli atti anticipata, parziale ed estranea alle regole processuali.

È sempre **pubblicabile invece il contenuto degli atti non coperti da segreto**;

⁵ Cass. pen., Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290: «*Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un processo penale) occorre che la condotta abbia ad oggetto atti o documenti la cui pubblicazione sia "vietata per legge"; e tali si debbono ritenere, quindi, soltanto quelli ai quali si riferisce il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p., che è limitato agli "atti coperti dal segreto", da individuarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nei soli "atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria". Tra questi non possono quindi rientrare i documenti, quali, ad esempio, le denunce, che siano provenienti da privati e che ad iniziativa degli stessi siano entrati a far parte degli atti del procedimento*».

rispetto alla pubblicazione del mero contenuto, privo di quella valenza dimostrativa data dalla possibilità di leggere anche parzialmente l'atto stesso, viene ritenuta recessiva la necessità di non inquinare il procedimento conoscitivo del Giudice rispetto all'interesse della collettività al diritto all'informazione.

Per determinati atti, in ragione di ulteriori esigenze connesse alla loro riservatezza, sono previsti **ulteriori divieti di pubblicazione**.

In primo luogo è fatto divieto di pubblicazione, anche per estratto, degli atti afferenti a procedimenti per i quali *il Giudice abbia disposto la trattazione a porte chiuse*, quale eccezione alla ordinaria pubblicità del dibattimento, nei casi previsti dall'art. 472 c.p.p. In questi casi anche gli atti utilizzati per le contestazioni possono essere oggetto di divieto di pubblicazione, con decisione insindacabile del Giudice, adottata sentite le parti. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.

È poi vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine, e di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione, dei *minorenni* che assumano la veste di testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, ciò fino a quando non siano divenuti maggiorenni. Con riferimento all'*imputato minorenni* l'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, vieta la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenni comunque coinvolto nel procedimento, il divieto decade dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

L'art. 14, comma 2, legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha poi previsto il divieto di pubblicazione dell'immagine di *persona privata della libertà personale* ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

La **sanzione** alla arbitraria pubblicazione degli atti di un procedimento penale è stabilita dall'art. 684 c.p. che punisce con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

La norma è frequentemente criticata poiché la sanzione prevista, una ammenda di modico importo e soggetta ad oblazione, non spiega reale efficacia deterrente.

Vi è poi la previsione dell'art. 734-bis c.p. *divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale* che punisce con l'arresto da tre a sei mesi chi, nei casi di delitti afferenti alla sfera sessuale divulga, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

4.1. Il divieto di pubblicazione degli atti e le operazioni di intercettazione

Un approfondimento specifico merita il tema della pubblicazione degli atti del procedimento penale con riferimento alla attività di intercettazione che possa essere stata disposta nel corso delle indagini; il tema infatti assume primaria rilevanza data l'attenzione mediatica che spesso viene riservata a questa tipologia di atti ed è stata al centro di una recente ed importante riforma legislativa che ha inteso rivedere a fondo il meccanismo processuale di acquisizione, selezione e utilizzazione delle risultanze delle operazioni di intercettazione con l'obiettivo di non frustrare le esigenze investigative ed al contempo di garantire la non divulgazione del loro contenuto in tutte le ipotesi nelle quali non siano da ritenersi utili a fini processuali.

Il d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modificazioni con legge n. 7 del 2020, ha introdotto significative modifiche alla riforma di cui al d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216⁶, che a sua volta modificava il regime processuale delle intercettazioni, nella prospettiva di assicurare l'efficacia di tale mezzo di ricerca della prova garantendo al contempo un più elevato livello di tutela della riservatezza nelle comunicazioni e riducendo il rischio di illecita pubblicazione di intercettazioni magari neanche utili ai fini del procedimento penale (e quindi senz'altro lesive della riservatezza anche di terzi soggetti estranei all'indagine).

La *ratio* ispiratrice della riforma è quella di ridurre in modo importante il contenuto delle conversazioni intercettate all'interno del carteggio processuale, evitando sin dalla fase del compimento dell'attività di intercettazione che vengano trascritte ed accluse agli atti del procedimento penale conversazioni senza una precisa e già delineabile finalità probatoria; conversazioni che inevitabilmente, con la desecretazione degli atti legata alla loro conoscenza da parte dell'indagato, diventerebbero anche pubblicabili nel loro contenuto. Questa finalità è stata perseguita con un importante impiego di mezzi tecnologici, costituendo la disciplina attuale delle intercettazioni anche un significativo salto in avanti verso il processo penale telematico⁷.

⁶ Più volte prorogata l'entrata in vigore della disciplina. Da ultimo l'art. 1, comma 2, d.l. n. 28 del 2020, con riferimento alle modifiche operate direttamente dal d.l. n. 161 del 2019, conv., con modif., in legge n. 7 del 2020, sostituendo il comma 8 dell'art. 2 del d.l. citato, ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 (dello stesso art. 2, d.l. n. 161 del 2019) che sono di immediata applicazione.

⁷ L'istituzione dell'archivio multimediale delle intercettazioni costituisce una prima forma di dematerializzazione degli atti. Non solo infatti la copia digitale degli atti di indagine si trova ad affiancare quella cartacea, così come avviene attualmente attraverso i sistemi ministeriali e l'istituzione del fascicolo digitale con l'applicativo TIAP Document@ e la sua interoperatività con l'applicativo che gestisce il registro informatizzato delle notizie di reato (SICP, Sistema Informativo della Cognizione Penale), ma alcuni atti sono rimessi alla sola gestione digitale, escludendo che loro

Vi è una responsabilizzazione diretta del Pubblico Ministero in ordine alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle operazioni di intercettazione: l'art. 268, comma 2-*bis* c.p.p., di nuova introduzione, dispone che sia il Pubblico Ministero a dare indicazioni alla Polizia giudiziaria ed a vigilare affinché negli atti da questa predisposti non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Così il P.M. acquista una funzione centrale nella direzione e vigilanza dell'attività di formazione del contenuto dei brogliacci e soprattutto della individuazione delle conversazioni rilevanti, nell'ambito del suo potere di direzione delle indagini e di coordinamento della Polizia giudiziaria.

Fatta questa premessa si può meglio comprendere l'innovazione contenuta nella riforma del 2017 (entrata effettivamente in vigore solo nel settembre 2020) che appare in distonia rispetto alle intenzioni perseguite, ossia la previsione della pubblicabilità della ordinanza che dispone misure cautelari personali (art. 292 c.p.p.).

Precedentemente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017 infatti la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale, in ragione di quanto sopra ricostruito, faceva venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale ma non il divieto di pubblicazione. Con la novella legislativa invece, si è esplicitamente disposto che sia pubblicabile l'ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine dell'udienza preliminare.

È proprio la più rigida selezione degli atti che possono fare ingresso nel procedimento penale, e su tutti le modalità di acquisizione del contenuto delle intercettazioni, e le regole redazionali del provvedimento del Giudice⁸ che hanno fatto propendere il Legislatore, nell'equilibrio tra contrapposti principi, a stabilire la pubblicabilità dell'ordinanza cautelare.

copia sia acclusa al fascicolo cartaceo, riducendo in tal modo il rischio di una illecita pubblicazione degli stessi.

⁸ L'art. 293, comma 2-*quater* c.p.p. dispone che siano riprodotte nell'ordinanza le sole parti essenziali delle conversazioni necessarie per l'esposizione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari.